aslbergamo.asl_bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0040715.01-04-2014.h.11:51

Regione Lombardia

ASL Bergamo

DIREZIONE GENERALE

Spett.li
Componenti Commissione
ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Loro Sedi

Oggetto: **valutazione del rischio sismico nei capannoni industriali prefabbricati non costruiti con criteri antisismici.**

I terremoti che hanno recentemente colpito le regioni Emilia Romagna e Lombardia hanno evidenziato un'elevata vulnerabilità delle costruzioni esistenti ad uso produttivo costruite prima della classificazione sismica. Il pesante carico di vittime tra i lavoratori, unitamente al danno ai beni ed al patrimonio tecnologico arrecato alle aziende ed ai potenziali rischi di carattere ambientale, pongono in primo piano la necessità per tutte le imprese di predisporre i necessari interventi per fronteggiare questa calamità naturale e per garantire l'incolumità dei lavoratori, o quantomeno il contenimento dei danni umani.

Le possibili conseguenze di un evento sismico hanno una loro prevedibilità e rappresentano un rischio rilevante per i lavoratori, poiché il loro verificarsi assume la capacità di produrre danni significativi sulle persone con una probabilità e gravità non trascurabile.

La vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiede pertanto ai datori di lavoro di tutte le aziende di effettuare una specifica valutazione anche dei rischi legati ad un potenziale evento sismico. Infatti gli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" indicano la necessità di effettuare una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, comprendendo evidentemente anche quelli collegati a possibili eventi catastrofici naturali (quali frane, inondazioni, terremoti, ecc.). Conferma di quanto appena asserito l'abbiamo inoltre se analizziamo le "procedure standardizzate" per la valutazione

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – fax 035385245 C.F./P.IVA 02584740167
sito Internet: www.asl.bergamo.it

dei rischi e per l'elaborazione del DVR di cui all'art. 29, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che contemplano, tra i pericoli elencati, i rischi ambientali quali le inondazioni, i terremoti, etc.

Lo stesso Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 6 giugno 2012 diramato a seguito dell'evento sismico in Emilia Romagna, ha richiamato esplicitamente l'obbligo del datore di lavoro di garantire, per quanto tecnicamente possibile, la solidità dei luoghi di lavoro anche in relazione ad un potenziale evento sismico.

La valutazione del rischio sismico è però particolarmente complessa. Innanzitutto bisogna partire dal luogo di lavoro in quanto le conseguenze del sisma, quindi il rischio, sono evidentemente funzione delle sue caratteristiche.

Per valutare il rischio sismico risulta necessario accertare innanzitutto che gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro siano stabili e possiedano una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. Ciò è esplicitamente richiesto anche dal Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dobbiamo chiarire che le condizioni di legittimità nell'uso degli immobili (quali agibilità, collaudo, ecc.) non rappresentano uno standard sufficiente di sicurezza. E' inoltre evidente che l'acquisizione di dati sommari sulle opere, con carattere di sola rilevazione statistica, difficilmente può risultare sufficiente a caratterizzare in modo adeguato il rischio sismico.

E' quindi indispensabile intervenire per verificare di concerto con costruttore, collaudatore e/o tecnici esterni, se gli edifici ove si collocano i propri insediamenti produttivi siano stati costruiti con caratteristiche atte a garantirne stabilità e resistenza, integrando il Documento di Valutazione Rischi.

Questa valutazione è particolarmente importante per le aziende operanti in capannoni industriali prefabbricati non costruiti con criteri antisismici in quanto è oramai stata acquisita una consapevolezza diffusa, supportata da una ampia letteratura scientifica, circa la loro elevata vulnerabilità al sisma. L'evento sismico del 2012 in Emilia Romagna ha infatti ulteriormente reso palesi i difetti presenti:

- nei collegamenti trave-pilastro;
- nei collegamenti tra pilastri e pavimento industriale;
- nei collegamenti tra elementi di copertura e trave;
- nei collegamenti tra pannelli di tamponamento e pilastri;
- nelle controventature delle scaffalature interagenti con la struttura principale.

L'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiede che la valutazione dei rischi venga rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione. Inoltre l'art. 2087 del Codice Civile impone all'imprenditore di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". E' chiaro che l'esperienza degli ultimi anni ci consente di prevedere le conseguenze dannose di un evento sismico, mentre le nuove conoscenze tecnologiche messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico garantiscono metodi efficaci di valutazione ed adeguamento.

Come può pertanto un datore di lavoro, consapevole che la propria attività si svolge in zona sismica all'interno di un edificio che non garantisce una sufficiente stabilità in caso di sisma, non prendere in considerazione la necessità di un adeguamento?

La valutazione dei rischi correlati ad un potenziale evento sismico non deve però tenere in considerazione solo le strutture ove sono ospitati i luoghi di lavoro. Molto spesso infatti danni notevoli possono essere causati dallo spostamento e/o caduta di macchinari, scaffalature, mobili e oggetti posti all'interno delle strutture stesse. Senza peraltro dimenticare possibili incendi provocati dalla fuoriuscita di materiale infiammabile o dalla rottura di tubazioni del gas e di linee elettriche o anche intossicazioni per sversamento di materiali tossici o pericolosi.

Dal punto di vista tecnico esistono diversi metodi per effettuare questa valutazione, l'unico dato certo è che queste analisi e valutazioni richiedono la collaborazione di un professionista specializzato o l'affidamento al costruttore del proprio capannone. Gli esiti della relazione redatta dal tecnico competente potranno portare ad una delle seguenti tre conclusioni:

- non sono necessari interventi;
- non sono necessari interventi purché si prevedano delle limitazioni nell'uso dei locali;
- sono necessari interventi che possono risultare di adeguamento e/o miglioramento, globali o locali.

E' evidente che una volta individuati questi interventi ritenuti necessari, il datore di lavoro è tenuto, così come indicato anche dall'art. 64 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a provvedere ad effettuarli il prima possibile per eliminare le criticità evidenziate che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi interventi dovranno pertanto essere pianificati ed inseriti nel programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza allegato al DVR aziendale al fine di consentire di ottenere un livello di rischio accettabile.

Le tempistiche che dovranno essere previste per questi interventi saranno definite sulla base di una generale gradazione del rischio.

Oltre alle valutazioni di vulnerabilità sismica, un altro elemento necessario per limitare i rischi per i lavoratori di un potenziale evento sismico è la predisposizione di un adeguato Piano di Emergenza e Evacuazione, inteso come strumento idoneo a valutare i rischi conseguenti a situazioni di emergenza ed a predisporre le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali. Lo sviluppo e l'esito di situazioni di emergenza in ambienti di lavoro legate a fattori esterni, quali il terremoto, dipende infatti in gran parte dalla capacità dei datori di lavoro di realizzare un corretto percorso per la gestione, nel suo complesso, di ogni passaggio necessario a garantire il massimo livello possibile di contenimento del danno per i lavoratori.

E' pertanto fondamentale per la sicurezza dei lavoratori che siano individuate anche le corrette modalità per la gestione dell'emergenza sismica:

- definendo i comportamenti da tenere in caso di terremoto;
- individuando i percorsi di esodo con caratteristiche di fruibilità anche in caso di crolli di elementi strutturali e/o non strutturali;
- individuando le aree ritenute "sicure" in cui trovare riparo;
- informando e formando tutti i lavoratori, in particolare gli addetti alla gestione delle emergenze.

Da non dimenticare inoltre, l'importanza della manutenzione preventiva e periodica delle parti strutturali e non strutturali degli edifici, nonché degli impianti.

Molto c'è ancora da fare per la riduzione del rischio sismico; riduzione che passa necessariamente dall'analisi della situazione degli immobili e dalla valutazione di loro vulnerabilità sismica per arrivare, là dove necessario, ad interventi di adeguamento.

Partendo dal presupposto che prevenire è meglio che curare, la riduzione del rischio sismico consente diversi spazi di manovra, soprattutto agendo sulla vulnerabilità degli edifici, migliorando cioè la loro capacità di resistenza ad un terremoto, ma anche attraverso una efficacie gestione delle emergenze.

La progettazione antisismica delle nuove opere e l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente sono l'obiettivo cardine della prevenzione sismica e sono guidate da normative a livello europeo e nazionale.

Il nostro augurio è che ad un sempre più approfondito ed articolato DVR delle varie imprese possa presto seguire un puntuale adeguamento e miglioramento sismico di tutti gli edifici industriali.

Superfluo ricordare che, nel caso di danni alle persone dovuti ad eventi sismici, fa seguito obbligatoriamente un accertamento delle responsabilità da parte della magistratura, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempienze.

Per parte nostra siamo qui oggi allora per ricordare che esiste una normativa che prevede alcuni adempimenti e dei tempi precisi; non possiamo escludere che per il futuro prossimo, nella nostra programmazione come organo di vigilanza, vengano previsti ed eseguiti sopralluoghi e controlli per verificare il rispetto della normativa vigente e sanzionare le eventuali inadempienze.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA - BERGAMO

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Maria Azzi)

Uffici A.S.L. competenti:
Il Responsabile del Procedimento: Direzione DPM - Dr. Bruno Pesenti Tel.035 2270597 ;
Il Funzionario Referente: dr. Giorgio Luzzana Tel. 035/2270599 ;

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asl.bergamo.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it